



567 / 17
2908 / 16
5678 / 17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA

Avv. Vincenzo Nizzari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile ordinario iscritto al n° 2908/2016 Ruolo Generale degli Affari Civili e promosso con ricorso depositato in data 28.06.2016 al quale è stato riunito il procedimento civile ordinario iscritto al n° 3270/2016 Ruolo Generale degli Affari Civili e promosso con ricorso depositato in data 18.07.2016

DA

nato

ed ivi residente ; ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. Giuseppe Ravenda sito in Reggio Calabria, Pellaro alla via Giuffrè II Trav. n. 41, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dei rispettivi atti di ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

Prefettura di Reggio Calabria in persona del legale rappresentante pro tempore

Oggetto: *Opposizione a verbale di accertamento e decreto prefettizio*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da atti e verbali di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.

La censura mossa dal ricorrente in ordine alla nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico,



della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, è degna di essere accolta. Preliminarmente occorre osservare che l' accertamento del tasso alcolimetrico costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile e durante il suo svolgimento, l' indagato ha diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia e di essere avvisato di tale facoltà.

In vero Con la sentenza del 5 febbraio 2015ⁿ, n. 5396 le Sezioni Unite della Cassazione è stato enunciato il seguente principio di diritto: "La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre ad esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado".

Per cui tale omissione comporta la nullità dell' accertamento successivo.

Osserva il Giudicante che, l' opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell' Autorità Amministrativa, cui spetta l' onere di dimostrarne gli elementi costitutivi, per il principio che può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa solo colui di cui sia pienamente provata la responsabilità per la violazione sanzionata.

In atti non vi sono prove sufficienti in ordine alla responsabilità dell' opponente rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 23, comma dodicesimo l. 689/1981

Pertanto dichiara l' illegittimità dell' atto impugnato e per effetto annulle: 1) il verbale di contestazione n. 700014273683 del 29.05.2016 elevato dalla sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria ; 2) il decreto prefettizio di sospensione patente di cui al prot. N. 59700/W/16 proc. N. 1446/W/1;

Le spese seguono la soccombenza, e vengono poste a carico della prefettura di Reggio Calabria in persona del legale rappresentante pro tempore in favore di parte ricorrente da distrarsi a favore del suo Procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta come da dispositivo letto in udienza.

P.Q.M.



Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, Avv. Vincenzo Nizzari, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione promosso da

UTG - di Reggio Calabria con ricorso depositato rispettivamente in cancelleria il 28/06/2016 e 18.07.2016 così provvede:

DICHIARA l'illegittimità dell'atto impugnato e per effetto annulla; 1) il verbale di contestazione n. 700014273683 del 29.05.2016 elevato dalla sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria; 2) il decreto prefettizio di sospensione patente di cui al prot. N. 59700/W/16 proc. N. 1446/W/16

PONE A CARICO della Prefettura di Reggio Calabria in persona del legale rappresentante pro tempore il pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, da distrarsi a favore del suo Procuratore antistatario nella misura di euro 507,00 di cui € 307,00 per spese, ed € 200,00 per competenze professionali.

Del superiore dispositivo è stata data lettura all'udienza del 13.03.2017.

Così deciso in Reggio Calabria, oggi 13.03.2017

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Vincenzo Nizzari)

Depositato in Cancelleria
Reggio Cal. 30-06-2017

IL CANCELLIERE
Pietro Amisani



E copia conforme all'originale
Reggio Cal. 07-06-2017

IL CANCELLIERE
Pietro Amisani

